

# Statuto di Associazione

## S.I.TE.BI.

### ART. 1 • COSTITUZIONE

1. Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'associazione di ortodonzia «SOCIETA' ITALIANA DI TECNICA BIDIMENSIONALE- Associazione di Ortognatodonzia», Società Scientifica, in breve denominabile anche «S.I.TE.BI.» tra medici, odontoiatri, specialisti in odontoiatria e specialisti in ortognatodonzia.
2. L'Associazione è retta dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento.

### ART. 2 • SEDE

1. L'Associazione ha sede legale presso il Presidente del Consiglio Direttivo in carica, ovvero in altro luogo, in Italia, deliberato dal Consiglio Direttivo.

### ART. 3 • DURATA

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre del 2050. Tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea.

### ART. 4 • OGGETTO E SCOPO

- 1- L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica e si propone la diffusione delle cognizioni in materia ortodontica.
- 2 - A tal fine l'Associazione può:
  - a) organizzare conferenze e corsi di aggiornamento e formazione permanente nei confronti degli Associati con programmi annuali di attività formativa ECM
  - b) curare la redazione di scritti e pubblicazioni;
  - e) collaborare con scuole, Enti pubblici e privati, compreso il Ministero

della salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche, ponendo a disposizione il materiale scientifico, documentario, etc., derivante dai corsi e dalle ricerche effettuate, d) attuare ogni proposta idonea a realizzare qualunque altro fine culturale e di aggiornamento e , tra le finalità istituzionali , anche l'elaborazione di linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M. ; promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre Società e organismi scientifici;

3 - L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie, la stipula di convenzioni con enti pubblici.

4 - L'Associazione può svolgere attività anche non direttamente connesse con l'oggetto sociale, purché tutti gli eventuali proventi siano destinati al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

5 - L'Associazione non ha alcuna finalità sindacale

6 - L'Associazione deve possedere sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte;

#### ART. 5 • PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, contributi o erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- b) dei contributi di altri enti pubblici o privati;
- c) dei contributi di persone fisiche o giuridiche (sia pubbliche che private);
- d) dei contributi versati dai partecipanti alle iniziative culturali, sociali e scientifiche organizzate dall'Associazione
- e) dei redditi derivanti dal suo patrimonio

- f) di ogni altro introito realizzato nello svolgimento della sua attività con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N. , anche se forniti attraverso soggetti collegati;
  - g) L'Associazione finanzia le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa.
  4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
  5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
  6. La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è rivalutabile.

## ART. 6 • ASSOCIATI

1. Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
2. I soci dell'Associazione si distinguono in:
  - a) soci ordinari : medici e odontoiatri e specialisti in odontoiatria abilitati all'esercizio dell'Odontoiatria secondo i termini della Legge dello Stato italiano e specialisti in ortodontia riconosciuti secondo i termini di legge dello Stato italiano e della Comunità Europea;
  - b) soci onorari, clinici e docenti di chiara fama.
3. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare lo Statuto e i regolamenti.
4. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento esaminando la

documentazione e l'iscrizione all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri del candidato che desideri iscriversi come ordinario. Il Socio Onorario viene approvato dall'Assemblea per proposta del Collegio dei Past President. In caso di diniego espresso il Consiglio dovrà, a richiesta del candidato, a esplicitare la motivazione di detto diniego.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

6. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

7. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; purché il Consiglio Direttivo riceva comunicazione scritta della volontà di recesso almeno trenta giorni prima della scadenza annuale (31 dicembre), altrimenti si intenderà tacitamente rinnovata anche per l'anno successivo.

8. Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio della stessa.

9. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento motivato di esclusione.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Past president di cui al presente Statuto, in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

10. I soci ordinari devono rinnovare la quota associativa annuale entro il 28 febbraio di ogni anno altrimenti devono corrispondere anche la Quota di Iscrizione.

11. Cessano, altresì, a far parte dell'Associazione i soci ordinari che, non corrispondano la quota associativa annuale entro la data approvata dall'Assemblea come termine ultimo di pagamento.

## ART. 7 • ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1 – Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti all'Associazione,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo,
- e) il Tesoriere;
- f) Il Collegio dei Revisori dei conti, qualora nominato;
- g) il Collegio dei Past president.

2 – Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso ,delle spese adeguatamente documentate ,sostenute dagli associati Incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.

#### ART. 8 • ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa inoltre:

- a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti,
- b) formula, su proposta del Consiglio Direttivo o degli iscritti, il programma annuale di attività,
- c) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, (a misura dei contributi dovuti dagli associati);
- d) delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- e) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- f) delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- g) delibera lo scioglimento, la proroga e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- h) delibera su ogni altro oggetto che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre alle sue decisioni.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti, oppure su richiesta del Collegio dei Revisori. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno e deve essere inviato ai singoli aderenti a mezzo lettera o fax almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione può contenere le modalità di seconda convocazione. La convocazione non sarà necessaria per le adunanze totalitarie.
4. Nell'Assemblea ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta conferita solo per singola assemblea. Non sono ammesse più di due deleghe per associato.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, L'Assemblea è valida con la presenza di tanti associati costituenti almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.
6. Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è considerata valida con una presenza di tre volte + uno il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.
7. L'Assemblea delibera con voto palese a maggioranza degli associati presenti e secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.
7. Il verbale delle riunioni dell'Assemblea deve essere esposto nella sede sociale dell'Associazione durante tutto il mese successivo allo svolgimento della stessa.

#### ART. 9 • IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un numero dispari di componenti compreso tra un minimo di tre e un massimo di sette. I membri del Consiglio Direttivo devono essere Soci Ordinari da almeno tre anni continuativi.
2. Le candidature a membro del Consiglio Direttivo devono essere presentate al Collegio dei Past President di cui all'articolo 15 almeno quattro mesi prima della data stabilita per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Past President testimonia la partecipazione attiva alla vita sociale e scientifica della Società e l'idoneità dei Soci che hanno ritualmente presentato la propria candidatura a ricoprire le cariche

sociali, facendo riferimento alle norme dello Statuto. Il Collegio approva a maggioranza semplice dei suoi membri; in caso di parità numerica il Decano ha diritto ad un secondo voto.

3. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta tra i suoi componenti il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. L'incarico di Presidente è incompatibile con ogni altro incarico del Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

5. In caso di morte o di dimissione dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri si riduca a meno dei due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

6. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno. Il Consiglio è convocato anche qualora tre consiglieri lo richiedano o ne sia fatta istanza dal collegio dei Revisori dei Conti o da quello dei Past president. La convocazione è libera da formalità e potrà essere effettuata anche via fax almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, con indicazione della data, luogo, ora e ordine dei giorni da trattare. La convocazione non sarà necessaria per le adunanze totalitarie.

7. Il Consiglio Direttivo, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei votanti, in mancanza del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal consigliere Segretario.

8. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, anche gli associati che siano interessati all'argomento trattato.

9. Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere a tutte le funzioni necessarie per conseguire gli scopi sociali. In particolare:

- a) fissa la convocazione dei convegni e dei corsi di aggiornamento, stabilendone le modalità organizzative,
- b) formula il programma annuale;
- c) predispone le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta;
- d) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- e) dirige ed amministra l'Associazione con possibilità di deliberare il

compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari od opportuni per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;

f) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) vaglia le domande di iscrizione e le proposte a socio onorario e le sottopone all'Assemblea, dopo aver espresso il proprio parere;

h) propone all'approvazione dell'Assemblea il regolamento interno o modifiche dello stesso e dello Statuto.

10. Il Consiglio Direttivo, in casi di particolare urgenza, può esercitare i poteri dell'Assemblea, con l'obbligo di sottoporre a ratifica il proprio operato nella prima assemblea successiva.

11. L'elezione del Consiglio Direttivo deve avvenire un anno prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica

#### ART. 10 • IL PRESIDENTE

1. Il presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche a soci che non fanno parte del Consiglio stesso.

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ha facoltà di promuoverne la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandolo di idonea relazione.



## ART. 11 • IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta dei libri verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.
3. Il Segretario collabora, inoltre, con il Presidente nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Segretario costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente

## ART. 12 • LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Oltre alla tenuta dei libri e registri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e, qualora nominato, del Collegio dei Revisori dei conti, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono consultabili da qualunque socio ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

## ART. 13 – IL TESORIERE

1. Il Tesoriere, o in sua vece il Segretario, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

## ART. 14 • COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 20-bis, comma 5 del D.P.R. n. 600 del 1973 o, comunque, se lo si ritiene opportuno, l'Assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di

due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), iscritti al Registro dei Revisori contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

3. 1 Revisori dei conti non possono essere aderenti all'Associazione.

4. Ad Revisori dei conti si applicano, ove compatibili, le norme dettate nel Codice Civile per la disciplina dei Collegio sindacale nelle società per azioni.

5. Il Collegio ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria, sulla contabilità e sull'esatto adempimento delle prescrizioni della legge civile e tributaria.

#### ART. 15 • COLLEGIO DEI PAST PRESIDENT

1. Il Collegio dei Past president è costituito da tutti gli ex Presidenti del Consiglio Direttivo ed è presieduto da un Decano, che dura in carica tre anni e che viene eletto dai componenti del Collegio.

2. Il Collegio dei Past president riceve, e ha facoltà di proporre, le candidature dei soci alle cariche sociali ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

3. Al Collegio è demandata la risoluzione di qualunque controversia che possa formare oggetto di compromesso e che dovesse insorgere nell'Ambito della Associazione, Il Collegio, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio, darà luogo ad un arbitrato del tutto irrituale.

#### ART. 16 • BILANCIO CONSUNTIVO

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 maggio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.

#### ART. 17 • AVANZI DI GESTIONE

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale

durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### ART. 18 • SCIoglimento

I. In seguito al verificarsi di una delle cause di estinzione previste dal Codice Civile, l'Assemblea delibera lo scioglimento e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

2. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART. 19 • CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della validità, efficacia, esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio del Collegio dei Past president che giudicherà secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 3.

#### ART. 20 • REGOLAMENTO INTERNO

I. Spetta all'Assemblea l'emanazione di un eventuale Regolamento concernente la disciplina che dovrà essere rispettata dagli aderenti e riguardante in particolare: a) i criteri di esazione della quota associativa b) la decadenza, il recesso e l'esclusione dall'Associazione.

#### ART. 21 • LEGGE APPLICABILE

I. Per disciplinare ciò che non sia espressamente previsto dal presente Statuto e nell'eventuale Regolamento, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.